

4001/20 ✓



ORIGINALE

C.I.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

SOMMINISTRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23277/2018

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Cron. 4001

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Ud. 24/10/2019

Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere - CC

Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23277-2018 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA [redacted] 34, presso lo studio dell'avvocato
[redacted] che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato [redacted];

- **ricorrente** -

contro

[redacted] SPA;

- **intimata** -


2019

2183

avverso la sentenza n. 652/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located in the upper right corner of the page.

Ritenuto

1. [redacted] ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Crotona che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Giudice di Pace il quale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito alla opposizione alla ordinanza ingiunzione notificata da [redacted] Spa di Crotona per il mancato pagamento delle rate relative all'utenza di acqua potabile.
2. L'intimato non si è difeso.

Considerato

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 46 cpc.

Deduce l'erroneità della sentenza che aveva disconosciuto il principio di diritto secondo cui la declaratoria di incompetenza del giudice di pace non è impugnabile con il regolamento di competenza ma può essere soltanto impugnata con appello, ex art. 339 co 3 cpc, in quanto il regolamento di competenza rimane precluso dalla disposizione di cui all'art. 46 cpc.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato, al quale questo Collegio intende dare seguito, secondo cui "la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 cod. proc. civ." (cfr. Cass. 14185/2008; Cass. 23062/2018).

Lo stesso principio è stato specificamente affermato anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative (cfr. Cass. 1812/2014).

Nel caso in esame, la decisione del Tribunale – che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la pronuncia

del giudice di pace di Crotone che aveva declinato la propria competenza in favore di quella del giudice di pace di Mondovì - ha violato i principi sopra riportati, omettendo di considerare, nella ricostruzione della fattispecie, la rilevanza dell'art. 46 cpc che esclude espressamente l'applicabilità degli art. 42 e 43 cpc , disciplinanti il regolamento di competenza, nei giudizi dinanzi ai giudici di pace: in relazione ad essi, dunque, le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle - relative al "procedimento" - rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello (cfr. art. 339 terzo comma cpc).

In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 cod. proc. civ."

MW

Il Tribunale deciderà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.


PQM

La Corte,
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 24.10.2019.

IL PRESIDENTE

Adelaide Amendola



UFFICIO DEL CANCELLIERO
TRIBUNALE DI CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI IL 8 FEB. 2020 4
UFFICIO DEL CANCELLIERO
TRIBUNALE DI CATANIA